

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1078/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1078)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SAJA**

Camera di Consiglio del **09/11/1988**; Decisione del **24/11/1988**

Deposito del **06/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **14/12/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14063**

Atti decisi:

N. 1078

ORDINANZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S., iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che il Pretore di Termini Imerese, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Lo Nero Gaetano e l'I.N.P.S. ed avente per oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di invalidità, negati dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 3 l. 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del citato art. 3: norma che non consente l'attribuzione dei predetti trattamenti a coloro che presentino la relativa domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

che lo stesso Pretore, con ordinanza emessa sempre il 29 gennaio 1988, nel procedimento civile vertente tra Barone Agata e l'I.N.P.S. ed avente oggetto analogo, ha sollevato identica questione di costituzionalità;

che, secondo il giudice remittente, l'esclusione dalle prestazioni previdenziali del rischio di inabilità o invalidità dopo il compimento dell'età pensionabile violerebbe il disposto dell'art. 38, secondo comma, Cost., privando il lavoratore inabile o invalido della relativa tutela;

che, sempre secondo il giudice a quo, la previsione normativa verrebbe a creare una inammissibile disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che, anche senza avere conseguito i necessari requisiti contributivi, presentino la domanda all'istituto previdenziale prima del compimento dell'età pensionabile e provvedano successivamente al perfezionamento di questi ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 468/68, e coloro che invece in identica posizione - presentino la domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile;

Considerato che, per identità dell'oggetto, i giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia;

che la Corte si è già pronunciata sulla questione oggetto dei presenti giudizi con la sent. n. 436 del 1988, con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3 l. 12 giugno 1984 n. 222, per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., proprio in quanto esso vietava che, dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, il lavoratore potesse chiedere il riconoscimento dei trattamenti di inabilità o di invalidità;

che, anche in conformità alla ord. n. 815 del 1988, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile in quanto è già avvenuta l'eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984, n. 222, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Termini Imerese con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto la norma è stata già dichiarata illegittima con sentenza n. 436 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24

novembre 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.